



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.

Linee guida **Ingrasso polli**





Indice

1	Fondamenti 🔍	4
1.1	Ambito di applicazione	4
1.2	Responsabilità	5
2	Requisiti generali	5
2.1	Requisiti generali del sistema	5
2.1.1	[K.O.]Dati dell'azienda 🔍	5
2.1.2	Esecuzione e documentazione del controllo interno	6
2.1.3	Attuazione di misure correttive in seguito a controllo interno	6
2.1.4	Gestione degli eventi e delle crisi 🔍	6
3	Requisiti per l'ingrasso del pollame	7
3.1	Tracciabilità e marcatura	7
3.1.1	Acquisti supplementari e merce in entrata	7
3.1.2	[K.O.]Etichettatura e identificazione degli animali	7
3.1.3	[K.O.]Origine e distribuzione 🔍	7
3.1.4	[K.O.]Registrazioni relative al gruppo	8
3.2	Allevamento conforme alla normativa sulla tutela degli animali	8
3.2.1	[K.O.]Monitoraggio e cura degli animali 🔍	8
3.2.2	[K.O.]Requisiti generali per l'allevamento 🔍	9
3.2.3	[K.O.]Trattamento degli animali malati e feriti 🔍	10
3.2.4	[K.O.]Pavimento delle stalle	11
3.2.5	Clima, temperatura, rumore, ventilazione nella stalla 🔍	11
3.2.6	Illuminazione 🔍	13
3.2.7	[K.O.]Spazio minimo per capo 🔍	14
3.2.8	[K.O.]Impianto d'allarme	15
3.2.9	Generatore d'emergenza 🔍	15
3.2.10	Trasporto animali 🔍	15
3.2.11	Idoneità degli animali al trasporto 🔍	16
3.2.12	Requisiti per i dispositivi di carico e scarico per il trasporto animali	16
3.2.13	[K.O.]Manipolazione degli animali durante il carico	16
3.2.14	[K.O.]Certificato d'idoneità dell'allevatore 🔍	18
3.3	Mangimi e somministrazione 🔍	18
3.3.1	[K.O.]Somministrazione di cibo	19
3.3.2	Igiene degli impianti di alimentazione	20
3.3.3	Conservazione dei mangimi 🔍	20
3.3.4	[K.O.]Acquisto di mangimi	20
3.3.5	Attribuzione dei codici sede alle forniture di mangimi composti (merci sfuse) 🔍	21
3.3.6	[K.O.]Impiego di mangimi 🔍	21
3.3.7	[K.O.]Impiego di molini miscelatori mobili 🔍	22
3.4	Acqua di abbeverata	22
3.4.1	[K.O.]Somministrazione dell'acqua 🔍	22
3.4.2	Igiene degli impianti di abbeveraggio	24
3.5	Salute degli animali/medicinali	24
3.5.1	Contratto di assistenza veterinaria 🔍	24



3.5.2	[K.O.]Attuazione dell'assistenza veterinaria	24
3.5.3	[K.O.]Acquisto e utilizzo di medicinali e vaccini 	25
3.5.4	[K.O.]Conservazione di medicinali e vaccini 	26
3.5.5	[K.O.]Identificazione dei capi da trattare	26
3.6	Igiene	26
3.6.1	Edifici ed impianti	26
3.6.2	Igiene dell'azienda 	27
3.6.3	Lettiera, letame e residui di cibo	28
3.6.4	Stoccaggio e prelievo delle carcasse 	28
3.6.5	Monitoraggio e lotta ai parassiti 	28
3.6.6	Misure di pulizia e disinfezione.....	28
3.7	Programmi di monitoraggio 	29
3.7.1	[K.O.]Monitoraggio della salmonella 	29
3.7.2	Monitoraggio della salmonella: misure per la riduzione delle salmonellosi 	29
3.7.3	[K.O.]Programma di controllo del benessere degli animali e dati di macellazione	30
3.8	Trasporto animali	30
3.8.1	Requisiti per il trasporto di animali propri con veicoli propri.....	30
3.8.2	Requisiti del mezzo di trasporto	30
3.8.3	[K.O.]Spazio minimo per il trasporto animali	31
3.8.4	Pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto.....	32
3.8.5	Documenti di consegna	33
3.8.6	[K.O.]Intervali per l'abbeveraggio e l'alimentazione e periodi di viaggio e di riposo (per trasporti sopra i 50 km).....	33
3.8.7	Documenti di trasporto (per trasporti di oltre 50 km)	33
3.8.8	[K.O.]Certificato di idoneità dei conducenti/guardiani (per trasporti sopra i 65 km).....	34
I.	 Finestra regionale.....	34
I. 1	Requisito (rilevante solo per le aziende registratesi alla Finestra regionale attraverso il proprio coordinatore QS)	34
I. 1.1	Identificazione della merce regionale.....	34
I. 1.2	Indicazioni sulle bolle	34
II.	 Modulo aggiuntivo VLOG "Senza OGM"	35
4	Definizioni.....	35
4.1	Spiegazione dei simboli	35
4.2	Abbreviazioni.....	35
4.3	Termini e definizioni	35
5	Ulteriori documenti validi.....	36
6	Allegati	37
6.1	Catalogo QS dei principi attivi per il pollame	37



1 Fondamenti

I fondamenti relativi al sistema QS quali organizzazione, condizioni di partecipazione, utilizzo del marchio e procedimento sanzionatorio sono riportati nelle **Linee guida "Regolamento generale"**.

1.1 Ambito di applicazione

Ramo ingrasso pollame:

- ingrasso polli
- allevamento tacchini
- ingrasso tacchini
- allevamento anatre pechino
- ingrasso anatre pechino

Registrazione e partecipazione al sistema QS

Tutti gli allevatori che sottoscrivono per la loro azienda un contratto (Dichiarazione di partecipazione e delega) con un coordinatore partecipano al sistema QS a partire dalla data di sottoscrizione.

L'elenco aggiornato dei coordinatori da cui scegliere il coordinatore è pubblicato sul sito www.q-s.de.

Il coordinatore è il referente per tutte le domande relative al sistema QS ed è responsabile tra l'altro

- della registrazione dell'allevatore nella banca dati QS
- della registrazione dei dati anagrafici nella banca dati QS
- dell'organizzazione degli audit e
- della partecipazione ai programmi di monitoraggio

Controlli in azienda

Ogni azienda è sottoposta a controlli regolari. Tali controlli (audit) sono effettuati da un auditor che lavora per un laboratorio di certificazione indipendente.

In seguito alla registrazione nel sistema QS viene eseguito un audit iniziale autorizzato dal laboratorio di certificazione. In caso di esito positivo dell'audit, l'azienda viene solitamente autorizzata alla fornitura in pochi giorni e può iniziare a commercializzare i propri capi all'interno del sistema QS. È possibile verificare lo stato dell'autorizzazione alla fornitura online all'indirizzo <https://www.q-s.de/softwareplattform/en/>.

In base al risultato dell'audit (Status QS I, II oppure III) l'azienda viene nuovamente sottoposta ad audit in base ai rischi (intervallo di audit):

Livello	Status QS		
	I	II	III
Ingrasso pollame	2 anni	1 anno	6 mesi

Ciascun allevatore sceglie attraverso il coordinatore se preferisce che gli audit regolari vengano effettuati con o senza preavviso. Se sceglie audit regolari con preavviso, nell'intervallo di audit vengono effettuati anche audit a spot senza preavviso per verificare nuovamente il rispetto di alcuni criteri all'interno della stalla.

Tutte le aziende possono altresì essere sottoposte a ulteriori verifiche quali ad es. controlli a campione.



Tutti i dettagli relativi alla partecipazione e agli audit sono disponibili nella **Linee guida "Regolamento generale"** e nelle **Linee guida "Certificazione"**, pubblicate sul sito QS (www.q-s.de) al menu documenti.

1.2 Responsabilità

L'allevatore è responsabile di quanto segue:

- il rispetto dei requisiti delle presenti Linee guida,
- la redazione di una documentazione completa e corretta,
- l'effettuazione dei controlli interni,
- l'attuazione opportuna e nel rispetto dei termini delle misure correttive
- il corretto utilizzo del marchio.

I criteri QS sono orientati alle regole di buona pratica. È fatto obbligo all'allevatore di rispettare sempre i requisiti del sistema QS e di essere sempre in grado di comprovare tale rispetto. Occorre garantire che oltre ai requisiti delle presenti Linee guida e agli altri requisiti QS applicabili (ad es. Regolamento Generale, Linee guida certificazione, programmi di monitoraggio), vengano soddisfatte anche le disposizioni legali applicabili (fuori della Germania le disposizioni legali estere in merito).

Nota: Nel documento separato "Spiegazione delle Linee guida Ingrasso polli/Allevamento di riproduttori" sono riuniti aiuti all'interpretazione nonché suggerimenti in merito a criteri, contrassegnati con il simbolo 

2 Requisiti generali

2.1 Requisiti generali del sistema

2.1.1 [K.O.] Dati dell'azienda

È fatto obbligo di compilare un profilo dell'azienda con i seguenti dati anagrafici:

- indirizzo dell'azienda e delle sue sedi con i relativi codici sede (ufficiali, quali ad es. numero di registrazione secondo il regolamento tedesco Viehverkehrs-VO - numero VVVO)
- numero di telefono e fax, indirizzo e-mail
- legale rappresentante, referente
- capacità/unità aziendali dell'allevamento; in particolare numero dei capi (ad es. capienza dell'allevamento/ingrasso tacchini rilevante ai fini del monitoraggio antibiotici) e
- per i preparatori a domicilio (rilevanti ai fini del monitoraggio dei mangimi): tipo di mangimi impiegati (ad es. cereali, insilato di mais, farina di estrazione di colza, ma anche pane vecchio o prodotti da forno), numero di capi o quantità di mangime nonché cambio di mangimi.

Eventuali modifiche ai suddetti dati vanno comunicate immediatamente al coordinatore. Vanno altresì documentati un disegno dell'azienda e una planimetria dei mezzi di esercizio (ad es. mangimi, materiale per la lettiera).

Tutti i documenti relativi ai dati anagrafici restano presso l'azienda. Deve essere presentata una Dichiarazione di partecipazione e delega aggiornata.

 Disegni o piano dell'azienda, planimetria, Dichiarazione di partecipazione e delega, scheda dati anagrafici

Elenco dei guardiani di animali

Quando più di una persona è responsabile della guardia degli animali è fatto obbligo di redigere un elenco dei guardiani. Tale elenco deve essere aggiornato prima dell'audit iniziale e con regolarità a cadenza annuale (ove abbia senso, in combinazione con la Lista di controllo per gli autocontrolli). Nell'elenco vanno inserite tutte le persone (nome e cognome, qualifica/istruzione, periodo di occupazione) che nel



corso dell'anno si occupano con regolarità della guardia degli animali (ad es. membri della famiglia, dipendenti fissi, aiutanti).

 Elenco dei dipendenti (guardiani di animali)

2.1.2 Esecuzione e documentazione del controllo interno

È fatto obbligo di verificare il rispetto dei requisiti mediante un controllo interno qualificato. Questo deve comprendere tutti i settori dell'azienda rilevanti per la produzione all'interno del sistema QS. Occorre documentare l'esecuzione di autovalutazioni prima del primo audit e in seguito almeno una volta ogni anno calendario sulla base di una check list (raccomandazione: documento di appoggio Check list autovalutazioni). È possibile utilizzare anche i sistemi di controllo e documentazione già disponibili che dimostrano l'adempimento dei requisiti. I controlli interni possono essere registrati elettronicamente oppure mediante annotazioni manuali.

I documenti e le registrazioni dei controlli interni devono essere conservati per almeno due anni, fatto salvo che nel singolo caso non siano stabiliti per legge tempi più lunghi, in conformità all'obbligo di prestare la massima attenzione e fornire la documentazione di prova nei confronti di terzi.

 Lista di controllo per gli autocontrolli

2.1.3 Attuazione di misure correttive in seguito a controllo interno

Eventuali irregolarità osservate nell'ambito dei controlli interni devono essere risolte nel più breve tempo possibile. È fatto altresì obbligo di stabilire opportune misure correttive e i relativi termini di attuazione.

2.1.4 Gestione degli eventi e delle crisi

QS ha creato un sistema completo per la gestione delle crisi che supporta attivamente i partner di sistema in caso di eventi o crisi. In caso di eventi critici rilevanti per il sistema QS, i partner di sistema devono informare immediatamente QS e il proprio coordinatore e, ove previsto dalla legge, anche le autorità competenti.

Gli eventi critici sono situazioni che nel loro complesso costituiscono o possono costituire un pericolo per l'uomo, gli animali, l'ambiente, il valore patrimoniale o il sistema QS. Tra questi rientrano anche i casi di chiusura ufficiale dell'azienda in caso di contaminazione, residui (ad es. sostanze nocive) nei mangimi, azioni di richiamo, accesso non autorizzato di terzi nell'azienda o resoconti negativi o clamorosi nei media legati all'azienda stessa.

In particolare nei casi in cui

- si verifichino irregolarità nell'acquisto della merce, nella produzione animale o nella distribuzione che possono pregiudicare la sicurezza dei mangimi o degli alimenti,
- vengano avviate delle indagini per violazioni alle norme sulla tutela degli animali o sulla sicurezza dei mangimi o degli alimenti o
- vengano effettuate ricerche, relazioni critiche o proteste pubbliche per questioni di sicurezza dei mangimi o degli alimenti o di tutela degli animali,

è fatto obbligo agli allevatori di informare QS.

Tutti gli allevatori devono conservare il foglio degli eventi (si consiglia: foglio degli eventi QS) per poter fornire a chi di dovere tutte le informazioni necessarie qualora si verifichino tali eventi. È fatto obbligo di nominare un responsabile aziendale che sia sempre reperibile.

 Foglio degli eventi



Piano d'emergenza

Tutte le aziende devono avere un piano d'emergenza che contenga almeno i seguenti contatti:

- referente a conoscenza delle condizioni dell'azienda (ad es. familiare, consulente)
- veterinario
- servizio d'emergenza tecnico (ad es. elettricista) per i sistemi di riscaldamento, areazione e alimentazione

 Piano d'emergenza (cfr. modello Documento Piano d'emergenza).

3 Requisiti per l'ingrasso del pollame

3.1 Tracciabilità e marcatura

3.1.1 Acquisti supplementari e merce in entrata

È fatto obbligo di documentare l'acquisto di merci e servizi utilizzati nell'allevamento del pollame (data, tipo, quantità, fornitore). La documentazione (ad es. basata su bolle di consegna o fatture) permette di tracciare in ogni momento i mezzi di esercizio e i servizi acquistati nonché, nel caso di un'azione di regresso, di dimostrare l'innocuità.

Ciò è tra l'altro rilevante per:

- animali
- mangimi e additivi per mangimi (si consiglia: evidenza del numero di lotto)
- medicinali ad uso veterinario
- detergenti e disinfettanti
- servizi (ad es. impiego di molini miscelatori mobili, trasportatori di animali)

 Bolle, fatture, etichette dei sacchi dei mangimi

3.1.2 **[K.O.]** Etichettatura e identificazione degli animali

È fatto obbligo di etichettare o identificare tutti gli animali (cfr. regolamento tedesco **Viehverkehrsverordnung** e **Pacchetto igiene CE: Regolamenti (CE) n. 852-854/2004** - Regolamento sull'igiene della carne).

I gruppi ovvero gli animali introdotti devono essere identificati in modo univoco attraverso:

- bolla di consegna incubatoio/allevatore di giovani tacchini da ingrasso (codice sede/ numero azienda)
- data di consegna
- numero del gruppo di riproduttori (in merito all'incubatoio)
- targa del veicolo utilizzato per il trasporto dei pulcini e dei giovani tacchini

Gli animali inviati al macello attraverso:

- certificato ufficiale dell'ispezione del macello
- targa del veicolo utilizzato per il trasporto degli animali inviati al macello

 Bolle, certificato ufficiale dell'ispezione del macello, ecc.

3.1.3 **[K.O.]** Origine e distribuzione

Possono essere commercializzati come animali QS solo animali di aziende certificate QS e autorizzate alla fornitura QS (per animali QS in appresso si intendono gli animali prodotti in un'azienda certificata QS e distribuiti in conformità ai requisiti del sistema QS).

In caso di ingrasso pollame suddiviso in base al lavoro, gli ingrassatori di tacchini devono acquistare i giovani tacchini da aziende QS. L'allevamento e l'ingrasso devono avvenire sempre alle condizioni QS.



Quando gli animali vengono venduti, sia chi li manda (= allevatore) sia chi li riceve deve essere in possesso di una copia o un esemplare del documento di consegna (sono ammesse anche soluzioni EDP).

 Registro di gruppo, schede di stalla, bolle, estratto dalla banca dati QS

Acquisto di pulcini di un giorno

Galletti e tacchini

Per l'allevamento di galletti e tacchini, è fatto obbligo di acquistare tutti i pulcini di un giorno da incubatoi autorizzati alla fornitura QS.

Prova dell'origine

Devono essere disponibili registrazioni contenenti le informazioni ampliate relative alla sicurezza alimentare (cfr. **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013**).

 Informazioni sulla catena alimentare (copia ad es. della dichiarazione standard, anche in formato elettronico)

Per la corretta classificazione **del pollame destinato al macello** in riferimento ai **requisiti sull'origine** si applicano le seguenti regole:

- "Nato e allevato in Germania": pollame sia nato sia allevato in Germania.
- "Allevato in Germania": pollame che ha trascorso l'ultima fase di allevamento di almeno un mese in Germania o è stato macellato in Germania ad un'età inferiore ad un mese e che ha trascorso l'intera fase di ingrasso in Germania.
- analogamente tale indicazione vale anche per il pollame destinato al macello proveniente dagli altri Stati membri dell'UE.

3.1.4 [K.O.] Registre relative al gruppo

È fatto obbligo a tutti gli allevatori di tenere e conservare le registrazioni relative ai gruppi. Tra queste rientrano il registro di gruppo, la scheda di stalla o simili (modelli di moduli tra i documenti ausiliari).

Il registro di gruppo può essere compilato a mano o in formato elettronico. Nel primo caso, deve avere la forma di un registro rilegato oppure di una raccolta in ordine cronologico di singoli fogli con indicazione progressiva del numero di pagina.

È fatto obbligo di tenere una scheda di stalla con le seguenti indicazioni:

- numero degli animali introdotti e data di introduzione
- perdite giornaliere, separate per animali deceduti e soppressi
- lettiera utilizzata
- decessi e relativa data

 Registro di gruppo, scheda di stalla, scheda dati anagrafici, registrazioni sulle perdite, bolle, dichiarazioni sui risultati di macellazione, certificati delle sardigne, esiti delle analisi, ecc.

3.2 Allevamento conforme alla normativa sulla tutela degli animali

3.2.1 [K.O.] Monitoraggio e cura degli animali

È fatto obbligo di tenere e accudire tutti gli animali secondo le regole di buona pratica. I responsabili devono possedere le necessarie capacità, conoscenze e qualifiche in tal senso.

I responsabili addetti all'alimentazione e alla cura devono controllare mediante osservazione diretta lo stato degli animali almeno una volta alla mattina e una alla sera (controllo due volte al giorno) e in caso di stranezze agire immediatamente. Devono prestare particolare attenzione allo stato di benessere degli animali.



Nel corso dei giri di controllo è fatto obbligo di verificare almeno una volta al giorno la qualità della lettiera e la funzionalità dei sistemi di ventilazione.

Tra i criteri di controllo per la valutazione della salute degli animali rientrano anche:

- distribuzione degli animali sulla superficie utilizzabile
- consumo di mangime e acqua
- andatura degli animali
- frequenza e tipologia della respirazione
- qualità del piumaggio
- qualità delle zampe
- alterazioni negli occhi
- qualità degli escrementi

Misure per migliorare la salute podale attraverso la qualità della lettiera

Galletti e tacchini

L'obiettivo è mantenere la salute podale di polli da ingrasso e tacchini. Gli allevatori si impegnano a tal fine a partecipare ad un programma di controllo del benessere degli animali. I macelli provvedono a inoltrare ai propri fornitori i risultati del monitoraggio delle lesioni podali rilevati per ogni azienda.

Per favorire la salute podale ed evitare eventuali malattie è necessario adottare misure per garantire che la lettiera sia sempre soffice, asciutta e morbida fino al giorno dello svuotamento.

⇒ Capitolo 3.7.3 [K.O.] Programma di controllo del benessere degli animali e dati di macellazione

 Registros relative alla partecipazione al programma di controllo del benessere degli animali, documentazione dei risultati del macello, misure adottate

3.2.2 [K.O.] Requisiti generali per l'allevamento

Qualsiasi forma di allevamento deve essere tale per struttura, materiale, dotazioni tecniche e condizioni da impedire qualsiasi danno evitabile alla salute e da non cagionare disturbi comportamentali. In nessun punto dell'area di permanenza del pollame questo deve essere direttamente esposto ad una corrente elettrica. I dispositivi per nutrire ed abbeverare gli animali sono esclusi per definizione dall'area di permanenza e dal regolamento.

È fatto obbligo di verificare almeno una volta al giorno gli impianti di illuminazione e ventilazione e i sistemi di rifornimento. I guasti a impianti e apparecchi vanno eliminati immediatamente. Ove ciò non sia possibile, fino alla loro eliminazione è fatto obbligo di adottare provvedimenti per la protezione della salute e del benessere degli animali.

Bisogna garantire agli animali una sufficiente protezione dagli agenti atmosferici.

Galletti

È fatto obbligo di registrare la pianta della stalla, il tipo di pavimento, i dati relativi agli impianti di ventilazione, raffrescamento e riscaldamento nonché a sistemi di alimentazione, dispositivi di abbeverata e loro ubicazione. È fatto altresì obbligo di predisporre uno schema di ventilazione con l'indicazione precisa dei parametri sulla qualità dell'aria (ad es. flusso d'aria) e i dati degli allarmi e dei sistemi di sicurezza (ad es. generatori d'emergenza).



Lettieria e diversivi

La lettiera deve essere tale da consentire agli animali di razzolare e raspare e fungere da diversivo. La lettiera va reintegrata tempestivamente. È fatto obbligo di prevenire la formazione di una lettiera incrostata o umida.

Galletti e tacchini

La lettiera deve inoltre essere tale da consentire agli animali di rotolarsi nella polvere in alcune aree.

Tacchini

Oltre alla lettiera è fatto obbligo di offrire ad ogni animale diversivi in continua trasformazione al più tardi all'inizio della seconda settimana di vita.

Anatre pechino

Per le anatre pechino la lettera va reintegrata quotidianamente.

3.2.3 [K.O.]Trattamento degli animali malati e feriti 🔍

Individuazione delle cause di animali malati

Nel caso di animali che non hanno un aspetto sano, mostrano difficoltà di deambulazione, sono feriti o che mostrano disturbi comportamentali quali beccaggio delle piume, eccessiva aggressività o cannibalismo, è fatto obbligo all'allevatore di intraprendere immediatamente le azioni necessarie al fine di individuarne le cause e adottare le necessarie misure correttive. Se necessario, è fatto obbligo di intensificare l'osservazione del gruppo. Se le misure dell'allevatore non sono efficaci, è fatto obbligo di rivolgersi al veterinario ed eventualmente ad un esperto per determinare gli altri fattori rilevanti. Se la causa è riconducibile ad un fattore ambientale all'interno dell'unità produttiva che non può essere eliminato subito, allora bisogna provvedere alla sua eliminazione non appena la stalla è liberata e prima dell'inserimento del successivo gruppo di animali.

Tacchini

Gli animali feriti, ammalati o sofferenti vanno trattati immediatamente con un occhio di riguardo ed eventualmente separati dal gruppo e curati. A tal fine devono essere disponibili o approntati immediatamente in caso di bisogno reparti per animali malati facili da raggiungere e che consentano agli animali separati di avere un contatto visivo con i propri simili. I reparti per animali malati devono essere sempre provvisti di lettiera morbida, ben areati e dotati di ciotole per il cibo e abbeveratoi facili da raggiungere. La separazione dal reparto malati deve essere stabile e deve essere possibile ampliarne la superficie in caso di bisogno. La densità nei reparti malati non deve superare i 45 kg di peso vivo per m² di superficie utilizzabile della stalla.

Ove necessario, è fatto obbligo di separare immediatamente (ad es. nel reparto malati), curare o abbattere gli animali respinti, aggressivi, deboli, malati o feriti nel rispetto della tutela dell'animale. È fatto obbligo di predisporre opportune possibilità di sistemazione per la guarigione di questi animali. In particolare bisogna ricorrere al veterinario se sono state stabilite istruzioni in caso di malattia del gruppo (ad es. in caso di aumentata perdita) o sospetta epidemia. In caso di bisogno è necessario che l'allevatore informi immediatamente il veterinario.

Se si verificano notevoli decessi è fatto obbligo di chiarirne la causa. Sulla scheda di stalla va indicato un riferimento all'esito dell'analisi. Si è in presenza di notevoli decessi se il tasso di perdita giornaliero nella prima settimana di vita supera l'1,5 %.



Abbattimento d'emergenza

Ogni animale incurabile deve immediatamente essere escluso dall'allevamento, quindi anestetizzato e abbattuto. I metodi ammessi sono disciplinati dall'**ordinanza CE n. 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l'abbattimento** e dalle relative norme nazionali.

In caso di abbattimento d'emergenza è fatto obbligo di adottare tutte le misure per evitare qualsiasi sofferenza, stress o dolore evitabili agli animali.

Ai fini dell'abbattimento d'emergenza è fatto obbligo all'allevatore o al guardiano di rispettare i seguenti cinque passi:

- determinare se l'abbattimento d'emergenza è necessario
- effettuare il corretto stordimento con opportune apparecchiature
- controllare il risultato (l'efficacia dello stordimento)
- effettuare l'immediato abbattimento dell'animale stordito (con opportuni metodi)
- controllare l'avvenuto decesso

L'allevatore deve documentare istruzioni di lavoro scritte specifiche dell'azienda sullo stordimento e abbattimento d'emergenza nel rispetto della normativa sulla protezione degli animali.

 Istruzioni di lavoro specifiche dell'azienda sullo stordimento e abbattimento d'emergenza

3.2.4 **[K.O.]Pavimento delle stalle**

L'allevamento del pollame nelle stalle è ammesso solo su terreni compattati che devono essere lavati a umido e disinfettati in modo efficace in base alle loro caratteristiche.

3.2.5 **Clima, temperatura, rumore, ventilazione nella stalla** 🔍

Temperatura della stalla

Anatre pechino

La temperatura va impostata in base all'età degli animali. Per gli anatroccoli da uno a tre giorni di vita la temperatura nell'area di permanenza degli animali deve essere di 30°C.

Successivamente è possibile abbassare gradualmente la temperatura della stalla di 1° C o 2° C al giorno oppure ogni due giorni. Durante la prima settimana di vita, tuttavia, bisogna evitare oscillazioni di temperatura superiori ai 3° C. Le temperature vanno misurate all'altezza degli animali.

Galletti

Gli impianti di areazione e, ove necessario, di riscaldamento e raffrescamento devono essere montati e messi in funzione in modo tale che, se la temperatura esterna è superiore ai 30°C all'ombra, quella ambiente non superi di 3° C tale valore.

Gas tossici

Le concentrazioni di gas per metro cubo di aria di stalla [cm^3/m^3 d'aria], misurate sempre all'altezza della testa degli animali, non devono superare i seguenti valori:

Galletti e tacchini

Tenore d'ammoniaca: non deve mai superare i 20 ppm; per i galletti non bisogna superare una concentrazione di anidride carbonica di 3.000 ppm.



Rumori

Nell'area di permanenza degli animali i rumori generati dagli impianti tecnici devono essere ridotti al minimo.

Bisogna evitare rumori persistenti e improvvisi.

Areazione

Nelle stalle chiuse è fatto obbligo di far verificare ad intervalli regolari, tuttavia minimo a cadenza annuale, da personale specializzato che gli impianti di areazione funzionino correttamente. È fatto obbligo di provvedere alla manutenzione dei ventilatori nelle stalle aperte al fine di garantire in qualsiasi momento la possibilità di metterli in funzione.

 RegISTRAZIONI relative ai controlli tecnici degli impianti di areazione per ciascuna unità della stalla

Galletti

Gli impianti di areazione e, ove necessario, di riscaldamento e raffrescamento devono essere montati e messi in funzione in modo

-  da evitare stress di calore e deviare l'eccesso di umidità
-  da non superare, in presenza di una temperatura esterna inferiore ai 10 °C, un'umidità relativa media del 70 % all'interno della stalla nell'arco delle 48 ore
-  da poter raggiungere un ricambio d'aria di almeno 4,5 m³ all'ora per kg di peso vivo dei galletti che si trovano nella stalla.

È fatto obbligo di far comprovare la regolare esecuzione e capacità dell'impianto di areazione di ciascuna unità della stalla da parte di ditte specializzate.

 Perizie sull'areazione di ciascuna unità della stalla

Tacchini

Gli impianti di areazione devono essere concepiti in modo tale da garantire un sufficiente ricambio d'aria nell'area degli animali con valori entalpici nell'aria esterna fino a 67 kJ al kg di aria secca. È fatto obbligo all'allevatore di informarsi di eventuali condizioni atmosferiche problematiche verificando tempestivamente i dati atmosferici/valori entalpici e di adottare le necessarie misure.

Stalle a ventilazione naturale (stalle aperte)

In caso di valori entalpici alti (fino a 67 kJ per kg d'aria secca) è necessario adottare misure aggiuntive per allontanare il calore corporeo degli animali.

Gestione in presenza di elevati valori entalpici

Se durante i mesi estivi, secondo le previsioni del tempo del servizio meteo regionale, vi è il pericolo che il limite superiore critico per il pollame di 67 kJ al kg d'aria secca sia superato, l'allevatore è tenuto a prestare una particolare attenzione alle condizioni climatiche della stalla, soprattutto per gli animali nella fase finale del ciclo di ingrasso.

 Certificato di ventilazione

Anatre pechino

Per garantire anche in estate un sufficiente ricambio d'aria, come volume d'aria minimo per la ventilazione forzata deve essere garantita una potenza di 4,5 m³/kg peso vivo/h.

Anche per le stalle aperte è fatto obbligo di predisporre in estate dispositivi di ricircolo dell'aria (ad es. ventilatori girevoli, aeratori di colmo) per garantire un sufficiente ricambio.



3.2.6 Illuminazione

È fatto obbligo di garantire un'intensità giornaliera e una durata d'illuminazione tali da coprire le necessità della specie animale alloggiata nelle stalle; in caso di luce naturale insufficiente, la stalla deve essere opportunamente illuminata artificialmente.

La luce artificiale all'interno delle stalle, in conformità ai requisiti previsti dalla normativa per il pollame (cfr. **TierSchNutztV §13 comma 3, §18 comma 5**), deve essere priva di sfarfallio. La frequenza della luce artificiale nella stalla deve essere superiore a 160 Hz.

Al fine di comprovare l'assenza di sfarfallio della luce artificiale sono necessari certificati o descrizioni tecniche delle lampade utilizzate o dichiarazioni di ditte di impianti elettrici.

 Certificato delle lampadine; dichiarazione dei produttori o di ditte di impianti elettrici specializzate

Galletti

In caso di vecchie stalle e stalle con un'incidenza della luce che richiede un'illuminazione artificiale aggiuntiva è fatto obbligo di attuare un programma di illuminazione che garantisca almeno 20 Lux nell'area degli animali e un'illuminazione il più possibile uniforme nell'area di attività degli animali durante la fase di luce. Negli edifici nuovi¹ è fatto obbligo di garantire un'incidenza di luce giornaliera che illumini in modo uniforme l'area degli animali; la superficie illuminata deve essere almeno il 3 % della superficie di base della stalla.

Al più tardi dal settimo giorno dall'immissione e fino a tre giorni prima della data prevista per l'abbattimento, sono necessarie sei ore di buio ininterrotte (continue). I periodi di luce crepuscolare non sono accettati (cfr. **Tierschutz-Nutztierhaltungs-Verordnung**).

Tacchini

Le stalle dei tacchini devono essere dotate di aperture per l'ingresso della luce naturale la cui superficie complessiva sia almeno il 3 % della superficie di base della stalla in modo da garantire una distribuzione più uniforme possibile della luce sull'intera superficie di base della stalla. Ciò non vale per gli edifici autorizzati o presi in uso prima del 1° ottobre 2013 e che non dispongono di sufficienti aperture per la luce e dove, per scarsità di possibilità tecniche o altro, non è possibile raggiungere, o è possibile solo con spese sproporzionatamente elevate, l'incidenza di luce del giorno naturale, a condizione che sia garantita un'illuminazione dell'area della lettiera e di alimentazione nella struttura attraverso l'impiego di un'illuminazione artificiale il più possibile simile a quella naturale.

L'intensità della luce all'altezza degli occhi degli animali deve essere di 20 Lux, misurati come media in tre livelli perpendicolari tra loro.

Galletti e tacchini

In caso di beccaggio delle piume e/o cannibalismo sono tollerati eventuali dispositivi per l'oscuramento temporaneo (sotto 20 Lux). La limitazione temporanea dell'intensità della luce o la limitazione sostanziale provvisoria dell'incidenza della luce naturale sono ammesse solo dietro indicazione del veterinario. I tempi di oscuramento vanno verbalizzati.

NB: durante la fase di buio è ammessa una luce di orientamento (0,5 Lux).

 Verballi, indicazioni del veterinario in caso di limitazione dell'illuminazione

¹ Definizione di edifici nuovi: edifici la cui concessione edilizia è stata rilasciata successivamente all'entrata in vigore del Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (data: 8 ottobre 2009).



Anatre pechino

In caso di accensione di sorgenti di luce artificiale dal 21° giorno di vita bisogna rispettare otto ore di buio ininterrotte (continue). Durante la fase di buio è ammessa una luce di orientamento di max. 2 Lux.

3.2.7 [K.O.] Spazio minimo per capo 🔍

L'allevatore deve scegliere uno spazio minimo per capo in modo che

- durante l'intero periodo di allevamento tutti gli animali possano raggiungere con facilità mangime e acqua di abbeverata
- gli animali possano muoversi ed esercitare normali schemi di comportamento (ad es. rotolarsi nella polvere e sbattere le ali)
- ogni animale che desideri spostarsi da uno spazio stretto ad uno libero abbia la possibilità di farlo
- questo sia stabilito in funzione della capacità di ventilazione.

Galletti

Nella progettazione dello spazio disponibile, l'allevatore deve garantire che non venga mai superata la densità massima di 39 kg di peso vivo per m² di superficie utilizzabile della stalla.

Finché il peso medio dei galletti è inferiore ai 1.600 g, è fatto obbligo di garantire che la densità di allevamento media di tre cicli di ingrasso consecutivi non superi i 35 kg di peso vivo/m².

Tacchini

L'allevatore deve progettare la densità di allevamento in modo tale da non superare nella fase finale dell'ingrasso

45 kg di peso vivo per m² di superficie di base utilizzabile della stalla per le tacchine e

50 kg di peso vivo per m² di superficie di base utilizzabile della stalla per i tacchini maschi.

In caso di adesione al programma di controllo del benessere degli animali (cfr. Linee guida Risultati pollame), gli allevatori devono programmare lo spazio disponibile in modo tale che non venga mai superata la densità massima di 52 kg di peso vivo per m² di superficie di base utilizzabile della stalla per le tacchine e di 58 kg per i tacchini maschi.

📄 Evidenza: partecipazione al programma di controllo del benessere degli animali (tra cui rilevamento dei risultati, regolare assistenza veterinaria)

Il calcolo alla base di queste densità deve essere plausibile e ricostruibile in modo che in nessun momento vengano superati i limiti superiori di allevamento indicati.

⇒ 3.7.3 [K.O.] Programma di controllo del benessere degli animali e dati di macellazione

📄 Registrazione relativa alla partecipazione al programma di controllo del benessere degli animali (al di fuori della Germania programma simile e riconosciuto da QS), documentazione dei risultati del macello, eventuali misure adottate

Anatre pechino

L'allevatore deve progettare la densità di allevamento in modo da non superare nella fase di accrescimento e nella fase finale dell'ingrasso 20 kg di peso vivo/m² di superficie utilizzabile della stalla.

📄 Conteggi di macellazione, dati sulle superfici utilizzabili di stalla, schede di stalla



3.2.8 [K.O.] Impianto d'allarme

Nelle stalle in cui la ventilazione dipende da un impianto elettrico, deve essere disponibile un allarme che segnali un'eventuale mancanza di corrente e che funzioni in modo indipendente dalla rete elettrica. È fatto obbligo di controllare a cadenza settimanale che l'allarme funzioni correttamente e di documentare tale controllo mediante apposito verbale.



Verbale di verifica del funzionamento, registrazioni dei controlli tecnici

3.2.9 Generatore d'emergenza 🔍

Per gli allevamenti in cui, in caso di mancanza di corrente, non è garantita una sufficiente somministrazione di cibo e acqua agli animali, è fatto obbligo di approntare un generatore d'emergenza. Ciò vale in particolare per gli allevamenti con impianti di approvvigionamento dell'acqua indipendenti. È fatto obbligo di controllare ad intervalli regolari che tali generatori d'emergenza funzionino correttamente.

Nelle stalle in cui la ventilazione dipende da un impianto elettrico deve essere disponibile un dispositivo sostitutivo che, in caso di guasto all'impianto, garantisca un sufficiente ricambio d'aria. Se si rende necessario un generatore d'emergenza, devono essere disponibili le condizioni tecniche per poter collegare tale generatore d'emergenza per garantire l'alimentazione in caso d'emergenza.

Galletti e tacchini

Tutte le unità di allevamento devono avere accesso in qualsiasi momento ad un'alimentazione elettrica di emergenza.

È fatto obbligo di controllare a cadenza settimanale che i generatori d'emergenza funzionino correttamente. È fatto altresì obbligo di verificare tali impianti sotto carico al più tardi ogni sei settimane per i galletti e al più tardi ogni quattro settimane per i tacchini. Per le stalle dei galletti e dei tacchini sono necessarie registrazioni sui controlli tecnici ai generatori d'emergenza.

Anatre pechino

Se è necessaria un'alimentazione elettrica di emergenza per garantire una sufficiente somministrazione di cibo e acqua agli animali, è fatto obbligo di controllare a cadenza settimanale che il generatore d'emergenza funzioni correttamente e al più tardi ogni sei settimane di provarlo anche sotto carico.



Verbale di verifica del funzionamento, registrazioni dei controlli tecnici

3.2.10 Trasporto animali 🔍

Il trasporto degli animali all'interno del sistema QS può essere effettuato solo da trasportatori autorizzati alla fornitura QS. Può trattarsi di allevatori autorizzati alla fornitura QS o di aziende di trasporto animali dotate di autorizzazione alla fornitura QS.

Se un allevatore trasporta i propri animali (con veicoli propri o noleggiati), questi è tenuto a rispettare i requisiti per il trasporto animali.

⇒ Capitolo 3.8 Trasporto animali

Se l'allevatore incarica terzi del trasporto animali, può ricorrere solo a trasportatori autorizzati alla fornitura QS.

Alla consegna degli animali QS all'azienda allevatrice è fatto obbligo di accertarsi che il trasportatore abbia un'autorizzazione alla fornitura QS.



Bolle



3.2.11 Idoneità degli animali al trasporto

È fatto assoluto divieto di trasportare animali o autorizzare trasporti se le condizioni sono tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili (cfr. **Regolamento sul trasporto degli animali: Regolamento (CE) n. 1/2005** e il **Regolamento tedesco sulla protezione degli animali durante il trasporto (Tierschutztransportverordnung - TierSchTrV)**).

Si possono trasportare solo animali idonei al viaggio. L'idoneità al trasporto va verificata prima di ogni carico.

Non sono idonei al trasporto gli animali che non sono in grado di muoversi con le proprie forze a causa di una malattia, ferita o debolezza fisica. Gli animali non idonei al trasporto vanno selezionati in base alla loro malattia o lesione.

Gli animali feriti e con carenze fisiologiche o in condizioni patologiche non sono idonei al trasporto. Tra questi rientrano gli animali che

- presentano fratture agli arti
- hanno prolassi
- hanno ferite grandi e profonde
- hanno forti emorragie
- mostrano condizioni generali molto disturbate
- soffrono in modo evidente di forti dolori incessanti per un periodo di tempo prolungato
- non sono in grado di spostarsi senza sofferenza o di deambulare senza aiuto

Nei seguenti casi è normalmente possibile considerare gli animali come idonei al trasporto:

- gli animali presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali
- gli animali sono trasportati sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria. Tuttavia, tale trasporto è consentito soltanto se ciò non causa all'animale sofferenze inutili.

Non è ammessa la somministrazione di sedativi ad animali destinati a essere trasportati, a meno che ciò non sia strettamente necessario per assicurare il benessere degli animali e soltanto sotto controllo veterinario.

In caso di dubbio sull'idoneità al trasporto, è fatto obbligo di consultare un veterinario che certifichi per iscritto l'idoneità al trasporto.

3.2.12 Requisiti per i dispositivi di carico e scarico per il trasporto animali

Gli impianti per il carico e scarico degli animali devono essere costruiti, realizzati, mantenuti in condizioni tali e utilizzati in modo da evitare o ridurre al minimo lesioni, sofferenze, irritazioni e stress durante il carico e garantire la sicurezza degli animali. Le superfici di calpestio devono essere antiscivolo.

Per il carico e lo scarico degli animali bisogna avere a disposizione opportuni dispositivi per impedire agli animali di sporgere con gli arti e quindi di ferirsi durante il carico.

Durante la fase di carico e scarico deve essere garantita un'adeguata illuminazione.

3.2.13 **[K.O.]** Manipolazione degli animali durante il carico

Gli addetti che effettuano il carico degli animali devono essere opportunamente addestrati o qualificati e non devono utilizzare alcuna violenza durante il carico. È fatto loro divieto di intimidire inutilmente gli animali o di causare loro inutili ferite o sofferenze. Bisogna provvedere affinché il benessere degli animali sia pregiudicato il meno possibile durante il carico.



È assolutamente vietato

- percuotere o dare calci al pollame
- comprimere qualsiasi parte particolarmente sensibile del corpo in modo tale da causare loro dolore o sofferenze evitabili
- usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze
- sollevare o trascinare gli animali per la testa, le penne, le ali, la coda, ecc.

Gli strumenti per sospingere gli animali quali tavole e pagaie vanno utilizzate senza arrecare danno agli animali. La cattura degli animali deve avvenire solo con un'adeguata illuminazione.

Nel caso dei seguenti animali bisogna procedere separatamente; devono essere trasportati separatamente:

- animali di specie diverse²
- animali con notevoli differenze di dimensioni o età²
- maschi sessualmente maturi separati dalle femmine²
- animali in competizione

Requisiti per la cattura del pollame

- Per evitare lo stress durante lo svuotamento è necessario garantire un'intensità di illuminazione adeguata.
- Tutti gli addetti alla cattura degli animali devono sapere come manipolare il pollame in modo corretto. In caso di utilizzo di personale esterno, è fatto obbligo di garantire e documentare che il capocolonna sia debitamente formato e provveda affinché gli addetti alla cattura siano debitamente istruiti per una manipolazione corretta durante le fasi di cattura e carico del pollame destinato al macello.
- Gli allevatori che effettuano la cattura e il carico ricorrendo a personale proprio o esterno devono provvedere affinché questi manipoli il pollame destinato al macello in modo opportuno e corretto.
- Prima di ogni carico del pollame destinato al macello è fatto obbligo di rilevare per iscritto i nomi di tutti gli addetti alla cattura (sia interni sia esterni all'azienda); prima della cattura, ciascun addetto deve documentare mediante sottoscrizione di essere stato debitamente istruito in merito alla manipolazione del pollame destinato al macello dal capocolonna o dall'allevatore (ad es. utilizzando il **Modello di verbale "Impiego di colonne di cattura per il carico"**).



Documentazione degli addetti alla cattura coinvolti nello svuotamento

Istruzioni per la manipolazione per lo svuotamento preliminare

Galletti

È fatto obbligo di oscurare porte, portoni e finestre della stalla con filtri, lamiere di copertura o tende perché la luce non penetri all'interno. A tal fine è possibile utilizzare in base alla sede ad es. tende a strisce o tunnel. La luce diretta del sole va evitata. In base a sede, ora del giorno e direzione del sole, vengono determinate misure specifiche. Le coperture vanno applicate in modo tale da garantire un sufficiente apporto di aria fresca. Durante l'apertura dei cancelli di carico bisogna evitare il più possibile correnti d'aria.

È fatto obbligo di utilizzare opportuni strumenti, ad es. pareti divisorie, per ridurre al minimo le pressioni sia sugli animali da caricare sia su quelli rimanenti nella stalla. La possibilità di abbeveraggio deve essere garantita fino al momento prima dell'inizio del carico.

² Tali disposizioni non si applicano se gli animali sono stati allevati in gruppi socievoli e sono abituati a stare insieme. Non si applicano altresì nel caso in cui la separazione creerebbe stress agli animali o nei casi in cui le femmine accompagnino giovani animali non svezzati.



I cancelli di carico vanno chiusi subito dopo la conclusione del carico. L'area su cui si trovavano i capi da caricare va cosparsa con altra lettiera. È fatto obbligo di tenere a disposizione l'opportuno materiale per la lettiera.

Una volta completato lo svuotamento preliminare è fatto obbligo di attivare tutti i dispositivi d'allarme e di verificarne il corretto funzionamento.

 RegISTRAZIONI sulla progettazione specifica dell'azienda per l'attuazione delle istruzioni per la manipolazione

3.2.14 [K.O.] **Certificato d'idoneità dell'allevatore** 🔍

È fatto obbligo di documentare l'idoneità dell'allevatore in merito a:

- conclusione di un percorso di formazione nel settore agrario o zootecnico o
- conclusione di un corso di laurea in agraria o medicina veterinaria o
- evidenza da cui risulta che l'allevatore ha allevato pollame per almeno tre anni sotto la propria responsabilità e senza irregolarità in termini di tutela degli animali
- attestato di superamento di un esame riconosciuto come equipollente dalle autorità
- acquisizione dell'idoneità mediante partecipazione ad un corso riconosciuto dall'ufficio competente con certificato d'idoneità in seguito a superamento positivo del relativo esame

L'allevatore deve assicurarsi che tutte le persone impiegate o coinvolte nella cura o nelle operazioni di cattura e carico del pollame siano in possesso, in base ai propri compiti e responsabilità, delle conoscenze e competenze aggiornate in materia di tutela degli animali inclusi i corretti metodi di stordimento e abbattimento previsti dalla normativa.

⇒ Capitolo 2.2.1 [K.O.] Dati dell'azienda; elenco dei guardiani di animali

 Certificati di idoneità, corsi, ecc.

Galletti

Tutti gli allevatori di galletti devono essere titolari di un certificato di idoneità riconosciuto dall'autorità competente (cfr. **Articolo 4 (3) Direttiva 2007/43/CE** del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne).

 Documentazione (ad es. certificato delle autorità)

Evidenza dell'aggiornamento annuale degli allevatori

Galletti e tacchini

Tutti gli allevatori devono partecipare almeno una volta all'anno ai relativi corsi specifici di aggiornamento. È fatto obbligo di tenere le relative evidenze.

 Evidenza dei corsi di aggiornamento, ad es. certificato di partecipazione a conferenze di settore

3.3 **Mangimi e somministrazione** 🔍

Marcatura dei mangimi

Se i mangimi QS provengono da produttori o commercianti certificati QS, devono essere contrassegnati in modo chiaro, ovvero ogni articolo separatamente, come merce QS (sono eccettuati i prodotti agricoli primari, ad es. i cereali). La merce sfusa deve essere contrassegnata sui documenti di accompagnamento; la merce in sacchi/contenitori, sulla targhetta del sacco o sui documenti di accompagnamento (ad es. bolla di consegna).



Inoltre, nel caso degli acidi grassi raffinati, degli acidi grassi distillati, della glicerina vegetale nonché dei grassi e oli misti acquistati per l'alimentazione degli animali, è necessario che sia chiaramente riconoscibile che questi sono idonei come mangimi.

3.3.1 [K.O.] Somministrazione di cibo

Bisogna assicurarsi che tutti gli animali ricevano ogni giorno cibo in quantità e qualità sufficienti. I dispositivi di alimentazione devono essere realizzati e disposti in modo tale da limitare al minimo impurità nel mangime e conflitti tra gli animali.

Tacchini

L'alimentazione deve essere sospesa al più presto 12 ore prima del termine previsto per l'abbattimento.

Nel corso dei giri di controllo giornalieri è fatto obbligo di verificare la funzionalità dei dispositivi tecnici che garantiscono un'adeguata distribuzione di cibo.

È fatto obbligo di rispettare le seguenti indicazioni per i sistemi di alimentazione.

Galletti

Sistemi di alimentazione

- Per le mangiatoie tonde bisogna prevedere almeno 0,66 cm di lato utile per kg di peso vivo.
- Per le mangiatoie lunghe bisogna prevedere almeno 1,5 cm di lato utile per kg di peso vivo.

Un diverso numero di dispositivi di alimentazione è ammesso se i sistemi di alimentazione servono a migliorare la somministrazione agli animali ed è disponibile un'autorizzazione ufficiale.

Tacchini

I dispositivi di alimentazione devono essere progettati, applicati, gestiti e sottoposti a manutenzione in modo

- da limitare al minimo impurità nel mangime
- da garantire un sufficiente accesso a tutti gli animali per evitare un'inutile concorrenza tra i singoli capi
- da non causare lesioni agli animali
- da essere pronti all'uso con qualsiasi tempo

Sistemi di alimentazione

Nel caso di sistemi di alimentazione in linea con un consueto diametro delle ciotole (ciotola tonda) di ca. 30-50 cm deve essere disponibile almeno una ciotola ogni 250 kg di peso vivo nella fase di accrescimento e ogni 1.000 kg di peso vivo nella fase di ingrasso.

- Mangiatoie lunghe

In caso di mangiatoie lunghe deve essere disponibile almeno un lato utile di 160 cm ogni 250 kg di peso vivo nella fase di accrescimento e ogni 1.000 kg di peso vivo nella fase di ingrasso.

- Distributori automatici di mangime freestanding

Nel caso di distributori automatici singoli con un diametro di ca. 60 cm deve essere disponibile almeno un distributore ogni 1.500 kg di peso vivo nella fase di ingrasso.



Anatre pechino

I sistemi di rifornimento devono essere posizionati in modo da garantire una suddivisione della stalla in aree di riposo e attività. È fatto obbligo di rispettare le seguenti dimensioni per i sistemi di alimentazione.

Le dimensioni dei sistemi di alimentazione sono:

- fase di accrescimento (dal 1° al 18° giorno di vita): 0,8 cm di lunghezza utilizzabile della mangiatoia per ogni kg di peso vivo
- fase di ingrasso (dal 19° giorno di vita fino al giorno della macellazione): 0,4 cm di lunghezza utilizzabile della mangiatoia per ogni kg di peso vivo

Nei primi tre giorni di vita sono utilizzati ulteriori vassoi per mangimi o simili.

3.3.2 Igiene degli impianti di alimentazione

Le linee di mangimi e gli equipaggiamenti tecnici richiesti per la fabbricazione delle miscele di mangimi, devono essere controllati quotidianamente e puliti se necessario. Dopo l'impiego di medicinali e prima dell'impiego di vaccini, occorre pulire gli impianti per evitare residui.

È fatto obbligo di tenere puliti impianti, attrezzature, contenitori, casse e veicoli per il trasporto dei mangimi (in particolare in caso di utilizzo di alimenti medicamentosi) con i quali vengono prodotti, trattati, selezionati, imballati, immagazzinati e trasportati i mangimi e, se necessario, provvedere alla loro regolare disinfezione dopo la pulizia.

3.3.3 Conservazione dei mangimi 🔍

È fatto obbligo di proteggere il più possibile i mangimi da contaminazioni e impurità. Ciò vale allo stesso modo sia per i mangimi acquistati sia per quelli di produzione propria.

Occorre conservare con cura tutti i mangimi (al pulito e all'asciutto, con materiali di costruzione e vernici innocui, al riparo dagli agenti atmosferici). Occorre evitare le contaminazioni (misure per la protezione da parassiti, roditori, uccelli e animali domestici).

Prima di immagazzinare i mangimi bisogna pulire i magazzini e, se necessario, disinfettarli.

È fatto obbligo di controllare ad intervalli regolari magazzini e mangimi stoccati (ad es. per verificarne la pulizia, l'assenza di infestazioni fungine, la temperatura, le caratteristiche organolettiche).

È fatto obbligo di impedire che i mangimi si mescolino ad es. con mangimi per altre specie animali o con mangimi starter, per l'ingrasso e per l'ultima fase del ciclo, impiegando ad es. silos separati. Le celle dei silos vanno contrassegnate in modo univoco. È fatto obbligo di stoccare e manipolare i mangimi separatamente da rifiuti, liquami, letame e sostanze pericolose, sementi, medicinali e sostanze chimiche ed è fatto divieto di contaminarli con materiali da imballaggio, rifiuti e simili.

⇒ Allegato 10.4 Elenco dei prodotti esclusi (Linee guida Mangimi)

3.3.4 [K.O.] Acquisto di mangimi

Autorizzazione alla fornitura

Gli allevatori possono acquistare e impiegare solo mangimi (composti e materie prime per mangimi, premiscele e additivi) provenienti da produttori o commercianti di mangimi autorizzati alla fornitura QS.

- In caso di acquisto di mangimi (sfusi o imballati) direttamente dai produttori, detti produttori devono essere indicati nella banca dati QS come autorizzati alla fornitura.
- In caso di acquisto di mangimi non imballati (merci sfuse) attraverso commercianti, questi devono essere indicati nella banca dati QS come autorizzati alla fornitura.



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



- In caso di acquisto, presso commercianti, di mangimi imballati, nessun requisito è richiesto a detti commercianti. Il produttore del mangime imballato, invece, deve essere indicato nella banca dati QS come autorizzato alla fornitura.
- Se l'allevatore incarica un trasportatore (spedizioniere) di trasportare i mangimi non imballati, allora questi deve garantire che il trasportatore sia indicato nella banca dati QS come autorizzato alla fornitura.

Acquisto di materie prime agricole

Per l'acquisto e il trasporto di prodotti agricoli primari non c'è, a livello agricolo, nessun requisito in merito a un accreditamento QS del fornitore. Essi possono, ad esempio, essere acquistati direttamente presso un'azienda di produzione agricola, un commerciante agricolo ecc. Le aziende che impiegano questi prodotti, sono considerate come preparatori agricoli a domicilio.

Se più allevatori si uniscono per produrre direttamente mangimi per i partecipanti, tale unione deve essere fissata contrattualmente ed è fatto divieto di produrre mangimi per terzi non appartenenti a tale unione.

⇒ Capitolo 3.7 Programmi di monitoraggio



Bolle, fatture, etichette dei sacchi, accordo contrattuale per la produzione di mangimi

3.3.5 Attribuzione dei codici sede alle forniture di mangimi composti (merci sfuse) 🔍

In caso di ordinazione di mangimi composti è fatto obbligo all'allevatore di indicare il codice sede (ad es. numero di registrazione VVVO) della sede da rifornire. Il fornitore deve indicare tale numero su un documento di accompagnamento (ad es. bolla di consegna). In caso di indicazioni sbagliate occorre comunicare le correzioni al fornitore.



Documenti di accompagnamento di mangimi composti con codice sede; nota di correzione

3.3.6 [K.O.] Impiego di mangimi 🔍

Documentazione dei mangimi impiegati (preparatore a domicilio)

È fatto obbligo alle aziende che producono o preparano da sé i mangimi (ad es. miscelazione di frumento) o che lo fanno preparare da fornitori di servizi, quali molini miscelatori mobili, di predisporre per le diverse miscele un verbale di miscelazione o un calcolo della razione da cui risultino i componenti e le rispettive percentuali.

In caso di aggiunta di additivi per mangimi, questi vanno usati in modo da ridurre al minimo i rischi e il loro uso va documentato secondo i principi HACCP. Ciò riguarda ad es. l'uso di preservanti (tra cui l'acido propionico per l'immagazzinamento di cereali umidi), amminoacidi, vitamine e oligoelementi (cfr.

disposizioni per l'igiene dei mangimi (Art. 5 del Regolamento (CE) 183/2005), documento per l'impiego di acidi, foglio illustrativo per l'uso di additivi per mangimi nell'azienda agricola).

Materie prime per mangimi secondo la lista positiva

Possono essere impiegate solo materie prime per mangimi indicate nella "**Lista positiva delle materie prime per mangimi**", v. www.q-s.de, o nelle relative liste degli standard riconosciuti da QS. È fatto assoluto divieto di somministrare all'interno del sistema QS prodotti oggetto di un divieto di somministrazione normativo o riportati nell'elenco dei prodotti esclusi QS.



I mangimi contrassegnati come "merce non QS" o come "non per l'impiego come mangime", non devono essere acquistati né somministrati ad animali QS.

⇒ Allegato 10.4 Elenco dei prodotti esclusi (Linee guida Mangimi)

 Calcolo della razione, impiego di additivi per mangimi, lista delle materie prime e dei mangimi composti utilizzati

3.3.7 [K.O.] Impiego di molini miscelatori mobili

In caso di macinatura e miscela oppure solo di miscela di mangimi con impiego di molini miscelatori mobili, si può ricorrere esclusivamente ai fornitori di servizi i cui impianti dispongono di un accreditamento QS.

Spiegazione: *gli impianti mobili autorizzati alla fornitura QS sono riportati sulla piattaforma software www.qs-plattform.de.*

Un'eventuale cooperazione tra allevatori per la produzione di mangimi propri è ammessa solo se gli allevatori che partecipano a tale cooperazione sono partner di sistema QS. È fatto obbligo di garantire che nessun mangime venga prodotto per terzi. Si rende necessario un accordo scritto degli allevatori QS che intendono cooperare ai fini della produzione transaziendale di mangimi propri. Ciascun partner di cooperazione deve poter documentare l'acquisto di mangimi.

⇒ Capitolo 3.7 Monitoraggio dei mangimi

⇒ Capitolo 3.3.4 [K.O.] Acquisto di mangimi

3.4 Acqua di abbeverata

3.4.1 [K.O.] Somministrazione dell'acqua

Bisogna assicurarsi che tutti gli animali ricevano ogni giorno acqua in quantità e qualità sufficienti e che abbiano sempre accesso libero all'acqua in sufficiente quantità (ad libitum) e qualità. È fatto obbligo di utilizzare un'acqua di abbeverata che sia pulita, non torbida e senza odori estranei.

Nel corso dei giri di controllo giornalieri è fatto obbligo di verificare la funzionalità dei dispositivi tecnici che garantiscono un'adeguata distribuzione dell'acqua di abbeverata.

I dispositivi di abbeveraggio devono essere realizzati e disposti in modo tale da limitare al minimo impurità nell'acqua e i conflitti tra gli animali.

È fatto obbligo di rispettare le seguenti indicazioni per i sistemi di abbeveraggio.

Galletti

Sistemi di rifornimento

È fatto obbligo di provvedere affinché i sistemi di abbeveramento garantiscano in qualsiasi momento l'accesso all'acqua di abbeverata agli animali e riducano al minimo il pericolo di fuoriuscita.



Sistemi di abbeveraggio

- Per gli abbeveratoi tondi bisogna prevedere almeno 0,66 cm di lunghezza laterale utile per kg di peso vivo.
- Per gli abbeveratoi lunghi/a canale bisogna prevedere almeno 1,5 cm di lunghezza laterale utile per kg di peso vivo.
- In caso di abbeveratoi lunghi utilizzabili solo da un lato (ad es. attaccati al muro) è necessaria una lunghezza doppia.
- Per gli abbeveratoi a goccia: max. 15 animali/ugello.

Un diverso numero di abbeveratoi è ammesso se i sistemi di abbeveraggio servono a migliorare la somministrazione agli animali ed è disponibile un'autorizzazione ufficiale.

Tacchini

I dispositivi di abbeveraggio devono essere progettati, applicati, gestiti e sottoposti a manutenzione in modo

- da limitare le impurità nell'acqua e ridurre al minimo il rovesciamento dell'acqua per evitare che la lettiera nell'area degli abbeveratoi si sporchi;
- da garantire un sufficiente accesso a tutti gli animali per evitare un'inutile concorrenza tra i singoli capi;
- da non causare lesioni agli animali;
- da essere pronti all'uso con qualsiasi tempo;
- da consentire un monitoraggio del consumo d'acqua.

Sistemi di abbeveraggio

- Abbeveratoi in linea

Nel caso di impianti di abbeveraggio in linea con ugelli e ciotole di abbeveraggio sotto gli ugelli o abbeveratoi cup deve essere disponibile almeno un'unità di abbeveraggio (ad es. ugello) ogni 150 kg di peso vivo nella fase di accrescimento e ogni 500 kg di peso vivo nella fase di ingrasso.

- Abbeveratoi tondi

In caso di abbeveratoi singoli (ad es. abbeveratoi Plasson) con un consueto diametro di ca. 25-50 cm deve essere disponibile almeno un abbeveratoio ogni 350 kg di peso vivo nella fase di accrescimento e ogni 2.000 kg di peso vivo nella fase di ingrasso.

- Abbeveratoi lunghi

In caso di abbeveratoi lunghi deve essere disponibile almeno una linea utile di 180 cm ogni 350 kg di peso vivo nella fase di accrescimento e ogni 2.000 kg di peso vivo nella fase di ingrasso.

Anatre pechino

I sistemi di rifornimento devono essere posizionati in modo da garantire una suddivisione della stalla in aree di riposo e attività. È fatto obbligo di rispettare le seguenti dimensioni per i sistemi di abbeveraggio.

Nei primi tre giorni di vita viene messa a disposizione acqua aggiuntiva in abbeveratoi a campana.



Tab. 1: Dimensioni dei sistemi di abbeveraggio [numero o cm] in funzione dell'età delle anatre pechino [giorni di vita]

Giorno di vita	Abbeveratoi a goccia (animali/ugello)	Lunghezza laterale utilizzabile dell'abbeveratoio per kg di peso vivo
1. – 5.	25	3,3 cm
6. – 18.	15	1,6 cm
dal 19.	10	0,5 cm

3.4.2 Igiene degli impianti di abbeveraggio

Gli abbeveratoi devono essere controllati quotidianamente e puliti se necessario. Dopo l'impiego di medicinali e prima dell'impiego di vaccini, occorre pulire a sufficienza gli impianti per evitare residui.

3.5 Salute degli animali/medicinali

3.5.1 Contratto di assistenza veterinaria

Tutti gli allevatori sono tenuti a incaricare un veterinario dei controlli interni dei propri animali. Il rapporto di assistenza veterinaria deve essere concordato per iscritto tramite apposito contratto (requisiti minimi v. modello di contratto, cfr. www.g-s.de).

Assistenza veterinaria

Nell'ambito dell'assistenza veterinaria bisogna tenere conto anche delle prestazioni degli animali e dei fattori che le influenzano. L'assistenza veterinaria comprende servizi di cura e prevenzione e misure di monitoraggio e screening (ad es. salute podale) e la considerazione dei dati di macellazione. L'assistenza veterinaria comprende anche l'ispezione clinica del pollame, in particolare per la ricerca dei sintomi di un'eventuale epidemia.

Il veterinario stabilisce i necessari trattamenti medici e misure preventive specifici per l'azienda.

È fatto altresì obbligo di ricorrere al veterinario in caso di

- frequenti casi di animali non ben sviluppati,
- elevati casi di decesso dalle cause non chiarite nella stessa stalla (cfr. ⇒ Capitolo 3.5.1).

 Contratto di assistenza veterinaria

3.5.2 **[K.O.]**Attuazione dell'assistenza veterinaria

L'allevatore deve provvedere affinché gli accordi stabiliti nel contratto di assistenza veterinaria siano rispettati. Quanto al numero di visite in azienda, si applica la regola secondo cui, a prescindere dai casi di malattie acute, il veterinario è tenuto ad effettuare una visita in azienda prima dell'audit iniziale e successivamente, per i galletti e le anatre pechino, ad intervalli regolari almeno una volta ogni ciclo di ingrasso. Il veterinario è tenuto a documentare l'assistenza agli animali, le visite agli stessi nonché i risultati delle dette visite; l'azienda è tenuta a conservare tali attestati.

Tacchini

È fatto obbligo di effettuare una visita veterinaria ai gruppi di tacchini almeno una volta al mese. È fatto altresì obbligo di redigere un verbale di tale visita con la valutazione veterinaria dello stato di



salute e cura degli animali tenendo conto della loro salute podale. Le misure eventualmente consigliate dal veterinario vanno inserite in un piano.

. Salvo in caso di stranezze nel gruppo, non si rendono necessarie altre misure, è sufficiente una documentazione semplificata della perizia (ad es. sulla fattura).

Nel caso si constati di concerto la necessità di un intervento, è fatto obbligo di predisporre un piano personalizzato per l'azienda per la gestione della salute degli animali e dell'igiene. Tale piano deve comprendere un'applicazione regolare, pianificata, sistematica e conseguente delle conoscenze e delle capacità veterinarie in base allo stato dell'arte. Eventualmente va predisposto un piano di misure che stabilisca le singole attività (del veterinario e dell'allevatore).

Gli esiti delle analisi effettuate nel corso dell'assistenza veterinaria o del trattamento curativo vanno lasciate all'azienda dopo ciascuna visita.

 Verbali delle visite veterinarie o documenti simili, piano di misure, piano di vaccini

3.5.3 **[K.O.]** Acquisto e utilizzo di medicinali e vaccini

Acquisto di medicinali e vaccini

È fatto obbligo di indicare in modo regolare i medicinali e i vaccini utilizzati dall'allevatore (tra cui produttore, denominazione, indicazione del lotto, tipo di applicazione, componenti, data di scadenza, tempo d'attesa). L'allevatore deve essere sempre in grado di presentare le pezze relative all'acquisto dei medicinali ad uso veterinario. Può trattarsi di:

- prescrizione di medicinali veterinari,
- ricevute della farmacia,
- prescrizione o ordine di preparazione di alimenti medicamentosi.

Bisogna fare attenzione che le pezze, per il rilascio e il contenuto delle quali è responsabile il veterinario, siano compilate in modo completo dal veterinario. Le evidenze vanno conservate in ordine cronologico.

Catalogo QS dei principi attivi per il pollame

Si possono impiegare solo medicinali contenenti i principi attivi indicati nel Catalogo QS dei principi attivi per il pollame, v. www.q-s.de:

⇒ Allegato 6.1 Catalogo QS dei principi attivi per il pollame

Deve essere disponibile un'evidenza da cui risulti quali principi attivi sono contenuti nei medicinali impiegati (ad es. foglietto illustrativo, elenco autorizzato dai medici veterinari dei preparati impiegati con i principi attivi in essi contenuti).

Utilizzo di medicinali e vaccini

È fatto obbligo all'allevatore di documentare (anche in formato elettronico se i dati non sono modificabili) tutti i medicinali e vaccini somministrati da lui stesso o dal veterinario ai propri animali da allevamento in ordine cronologico, cfr. **Regolamento tedesco sull'obbligo di documentazione dei medicinali da parte degli allevatori** (Tierhalter-Arzneimittel-Nachweisverordnung - TierhArzmNachwV) e **Legge tedesca sui medicinali** (Arzneimittelgesetz). Subito dopo ogni trattamento è fatto obbligo di indicare per iscritto i seguenti dati:

- numero, specie e identità degli animali e luogo (ove ciò sia necessario per identificare i capi)
- denominazione del medicinale/vaccino, numero della prescrizione veterinaria, data della somministrazione
- quantità consumata, tempo di attesa, nome del somministratore



È possibile documentare la somministrazione con pezzi combinate o tramite un registro del gruppo.

In caso di somministrazione dei medicinali da parte dell'allevatore è fatto obbligo di seguire le istruzioni del veterinario. I tempi di attesa devono essere conformi alle indicazioni del Catalogo QS dei principi attivi. Vanno indicati dal veterinario e devono essere rispettati.

È vietato l'uso di antibiotici come promotori della crescita e di sostanze antibiotiche ad uso profilattico.

Sieri, vaccini e antigeni possono essere somministrati solo dai veterinari.

Se il veterinario affida l'esecuzione dei vaccini all'allevatore, deve essere disponibile un piano di vaccinazioni valido (piano di applicazione secondo il Regolamento tedesco sui vaccini animali:

Tierimpfstoffverordnung).

È fatto obbligo di garantire la pulizia e l'idoneità degli strumenti medici. Possono essere utilizzati solo aghi da iniezione in condizioni perfette. Gli aghi piegati, spuntati, rotti o non idonei per una qualsiasi ragione vanno sostituiti e smaltiti immediatamente.

 Evidenze relative all'acquisto e alla rimanenza di medicinali e vaccini (prescrizione medico-veterinaria, pezzi combinate, ricevute, prescrizioni, registro vaccini, piano vaccini ovvero piano di applicazione secondo il Regolamento tedesco sui vaccini animali - Tierimpfstoffverordnung), registro di controllo dei vaccini, registro del gruppo, dichiarazione dell'allevatore, ecc.

3.5.4 [K.O.] Conservazione di medicinali e vaccini

È fatto obbligo di conservare i medicinali e i vaccini secondo quanto indicato dal produttore. Essi devono essere conservati in un contenitore/armadio chiuso, o in un locale non accessibile a persone non autorizzate tra cui, ad esempio, persone estranee all'azienda e bambini. Se richiesto dal produttore, i preparati devono essere conservati al freddo. È fatto divieto di utilizzare i medicinali e i vaccini dopo la data di scadenza ed è fatto obbligo di smaltirli opportunamente. Vanno smaltiti immediatamente anche i contenitori vuoti (con i rifiuti domestici, fatto salvo quanto diversamente previsto dal produttore).

Gli alimenti medicamentosi vanno conservati in modo da ridurre al minimo il rischio che vengano somministrati ad animali a cui non sono destinati.

3.5.5 [K.O.] Identificazione dei capi da trattare

Gli animali da trattare (capi singoli o gruppi) devono essere identificabili in modo univoco almeno per la durata del tempo di attesa.

3.6 Igiene

3.6.1 Edifici ed impianti

Le stalle e i relativi locali di servizio (inclusi i magazzini di medicinali), gli impianti esterni incluse le attrezzature di carico, tutte le attrezzature per le stalle e gli impianti di alimentazione devono essere tali da consentirne la regolare pulizia e disinfestazione. L'area esterna delle stalle per il pollame antistante gli spioventi e gli altri accessi alle stalle deve essere consolidata (ad es. con cemento, in lastricato) in modo tale da consentire la manovra ai veicoli che consegnano o caricano gli animali e da garantire l'effettuazione di operazioni efficaci di pulizia e disinfezione.

Tutti gli edifici e gli impianti devono essere puliti e mantenuti in condizioni ordinate.

Gli impianti esterni nelle immediate vicinanze delle stalle devono essere strutturati in modo tale da impedire nascondigli per eventuali parassiti (ad es. roditori). Cespugli, arbusti e coperture vegetali nelle aree adiacenti alle stalle sono vietati. L'erba deve essere tenuta corta.



Tacchini

In caso di impiego di cancelli regolabili per garantire una sufficiente aereazione estiva, è fatto obbligo di proteggere l'allevamento dall'accesso di estranei.

3.6.2 Igiene dell'azienda 🔍

Le stalle vanno indicate con un cartello "Allevamento - Vietato l'accesso alle persone non autorizzate" (o simili). Cancelli, porte e altri accessi devono impedire l'accesso alle persone non autorizzate e ad altri animali. Gli ingressi e le uscite delle stalle devono essere chiudibili.

Gli estranei possono accedere alle stalle e alle altre strutture dell'allevamento solo previo accordo con l'allevatore.

È fatto obbligo di mettere a disposizione di persone estranee (ad es. conducenti dei mezzi per il trasporto dei capi autorizzati al carico o scarico del veicolo) un sufficiente abbigliamento protettivo (abbigliamento monouso o aziendale).

È fatto obbligo di tenere un registro dei visitatori. Tutte le persone estranee all'azienda che vengono a contatto con gli animali devono registrarsi nel registro dei visitatori.

 Registro dei visitatori

Per un'efficace igiene aziendale è fatto altresì obbligo di attuare i seguenti requisiti in base alla fascia d'età di una fattoria:

- abiti da lavoro puliti
- lavandini per le mani funzionanti, sapone per le mani, asciugamani monouso o puliti
- gli spazi igienici vanno lavati a umido e disinfettati ad intervalli regolari
- regolare smaltimento dei rifiuti

Ogni stalla deve essere preceduta da un locale igienico. Nell'area di ingresso di ciascuna stalla deve essere previsto un locale igienico (separazione bianco-nera) che separi in modo efficace l'area esterna dall'area di permanenza dei capi. Il locale igienico deve offrire la possibilità di indossare l'abbigliamento protettivo e gli stivali. È fatto obbligo di impedire in modo efficace il contatto dei capi con animali liberi, in particolare uccelli e parassiti.

Igiene durante il carico

Durante la fase di svuotamento e carico degli animali da inviare alla macellazione o di cambiamento di stalla è fatto obbligo di rispettare particolari misure di igiene al fine di proteggere gli animali che rimangono nella stalla da un'elevata pressione batterica. A tal fine devono essere disponibili in azienda concrete istruzioni per la manipolazione.

È fatto obbligo di attuare le seguenti istruzioni per la manipolazione:

- tutte le persone coinvolte nel carico devono indossare abiti da lavoro puliti
- prima di effettuare il carico il personale deve lavarsi e disinfettarsi mani e scarpe
- il personale può accedere nel capannone solo attraverso gli appositi locali igienici
- i dispositivi di carico e i contenitori per il trasporto utilizzati in stalla vanno puliti e disinfettati

In caso di uso extraazienda di veicoli di trasporto (ad es. veicoli per il cambiamento di stalla) o attrezzi, questi vanno puliti ed eventualmente disinfettati presso l'azienda consegnante.

L'azienda deve altresì disporre di dispositivi fissati per il carico (carico e scarico) degli animali (inclusa la superficie d'appoggio dei mezzi di trasporto).



3.6.3 Lettiera, letame e residui di cibo

Utilizzo di lettiera e diversivi naturali

La lettiera (ad es. paglia, corteccia sminuzzata di conifere, compost, torba, insilato) e i diversivi naturali devono essere adatti agli animali, igienici, puliti e asciutti. Possono essere utilizzati per la lettiera o per tenere impegnati gli animali solo materiali senza infezioni fungine. I materiali per la lettiera e i diversivi vanno conservati con cura. Per lo stoccaggio vanno bene anche silos provvisori. È fatto obbligo di impedire contaminazioni. È fatto obbligo di proteggere sempre i depositi da parassiti.

In caso di rischio di diffusione di agenti patogeni (ad es. tubercolosi aviaria) bisogna rinunciare ad utilizzare corteccia sminuzzata di conifere o compost, a meno che non si possa dimostrare, attraverso opportune analisi, che nel caso dei materiali utilizzati non sussiste alcun elevato rischio.

Escrementi, lettiera e residui di cibo

Gli escrementi, la lettiera e i residui di cibo prodotti durante il trasporto animali vanno eliminati in modo sicuro o vanno trattati in modo da uccidere agenti epidemici animali.

3.6.4 Stoccaggio e prelievo delle carcasse 🔍

Stoccaggio delle carcasse

Gli animali morti vanno allontanati immediatamente e le carcasse vanno conservate in conformità con gli appositi regolamenti, fino al momento del loro immediato prelievo, al freddo e in contenitori protetti dall'accesso non autorizzato. Il raffreddamento geotermico (fossa) è ammesso. In caso di raffreddamento passivo del contenitore, il magazzino per le carcasse deve avere una profondità minima adatta al raffreddamento ed essere chiudibile verso l'alto. I contenitori utilizzati per stoccare le carcasse devono essere impermeabili e facili da pulire e da disinfettare.

Almeno durante il periodo di servizio è fatto obbligo di provvedere alla regolare pulizia e disinfezione della struttura (magazzino e contenitori).

La capacità per lo stoccaggio delle carcasse deve essere sufficientemente dimensionata.

Prelievo delle carcasse

Per il prelievo delle carcasse è fatto obbligo di predisporre i magazzini/contenitori in modo tale che i veicoli delle sardigne non vengano a trovarsi nelle immediate vicinanze delle stalle. Dopo lo svuotamento, i contenitori devono essere puliti e disinfettati a seconda del bisogno.

3.6.5 Monitoraggio e lotta ai parassiti 🔍

Il monitoraggio dei parassiti e la disinfestazione devono essere effettuati con regolarità ed in modo efficace e opportuno.

I punti delle esche e delle trappole vanno documentati in un piano ed è fatto obbligo di predisporre un verbale di monitoraggio.

È fatto obbligo di descrivere e documentare le misure per il monitoraggio della disinfestazione.

 Verbali di monitoraggio, piani di disinfestazione, schemi delle esche

3.6.6 Misure di pulizia e disinfezione

Tra lo svuotamento e il riutilizzo del capannone, è fatto obbligo di pulire e disinfettare opportunamente e in base ai rischi la stalla liberata/il reparto della stalla liberato, incluse le attrezzature e gli utensili. È fatto



obbligo di utilizzare e conservare tutti i detergenti e disinfettanti in modo opportuno. È fatto obbligo di documentare le misure messe in atto.

Dopo ogni uso è fatto obbligo di pulire e disinfettare punti di raccolta, rampe di carico, luoghi di carico e scarico e stabboli/ambienti per la visita del pollame e gli strumenti in essi utilizzati.

 Programma di pulizia e/o istruzioni sulla procedura/di lavoro e/o registrazioni relative alle misure di pulizia e disinfezione (ad es. sulla scheda di stalla)

3.7 Programmi di monitoraggio

Monitoraggio dei mangimi per le aziende che miscelano da sé i mangimi

Tutte le aziende che utilizzano prodotti primari come mangimi o che miscelano da sé i mangimi sono soggette al monitoraggio dei mangimi (definizione preparatori a domicilio ⇒ Capitolo 4.3). Presso le aziende allevatrici che miscelano da sé i mangimi è fatto obbligo di prelevare e far analizzare annualmente opportuni campioni in conformità ai piani di monitoraggio per il settore agricolo (**Linee guida Monitoraggio dei mangimi**). L'organizzazione del monitoraggio dei mangimi, incluse la predisposizione del piano per il controllo dei mangimi e la scelta delle aziende ove effettuare il prelievo del campione di mangime, spetta al coordinatore che provvede anche a verificarla. L'allevatore è tenuto a comunicare tutti i risultati di analisi in merito ai parametri diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei mangimi, all'autorità responsabile della sorveglianza dei mangimi.

Monitoraggio antibiotici

È fatto obbligo alle aziende che allevano pollame da ingrasso di partecipare ad un monitoraggio antibiotici. I requisiti sono fissati nelle **Linee guida monitoraggio antibiotici pollame da ingrasso**.

Gli antibiotici possono essere prescritti e dati solo da veterinari registrati nella banca dati degli antibiotici.

Ogni allevatore riceve dal proprio coordinatore informazioni sull'indice terapeutico: o attraverso la lettera periodica di informazione oppure attraverso un accesso diretto alla banca dati degli antibiotici dove può visionare i propri dati.

3.7.1 [K.O.] Monitoraggio della salmonella

Gli allevamenti di pollame da ingrasso devono effettuare un monitoraggio interno della salmonella. A tal fine bisogna inserire nel campionamento per la salmonella tutte le consegne di pulcini/animali da accrescimento e tutti i cicli di ingrasso.

 Risultati delle analisi per la salmonella in formato cartaceo o elettronico

3.7.2 Monitoraggio della salmonella: misure per la riduzione delle salmonellosi

Le aziende allevatrici con esito positivo alla salmonella devono garantire che vengano effettuate immediatamente:

- opportune analisi per determinare la causa della salmonellosi e
- misure plausibili adatte a minimizzare il rischio di salmonellosi. Si consiglia di ricorrere ad un aiuto esterno qualificato. È fatto obbligo di documentare le misure adottate.

 Evidenze relative all'identificazione delle fonti di contagio (ad es. Documento QS), registrazioni delle misure adottate in caso di esito positivo alla salmonella



3.7.3 **[K.O.] Programma di controllo del benessere degli animali e dati di macellazione**

È fatto obbligo a tutte le aziende allevatrici di pollame di documentare il numero di capi consegnati per ciascun ciclo di ingrasso. È fatto obbligo di documentare le informazioni ricevute dal macello su peso fornito per la macellazione, decessi da trasporto e motivi principali per il rigetto (esiti) e numero dei rigetti.

Galletti e tacchini

Gli allevatori sono tenuti a partecipare al programma di controllo del benessere degli animali. Fulcro di tale programma è la determinazione sistematica di indicatori del benessere animale sia durante l'allevamento (ad es. ad opera del veterinario) sia durante il macello. Tali indicatori devono essere adatti a riconoscere le eventuali azioni da adottare per migliorare il benessere degli animali. Gli indicatori minimi sono:

- mortalità nella stalla
- alterazioni podali (monitoraggio ad opera del macello)
- perdite dovute al trasporto (monitoraggio ad opera del macello)

Con la partecipazione obbligatoria degli allevamenti di polli e tacchini al programma di controllo del benessere degli animali è fatto obbligo di documentare i risultati ricavati dal rilevamento sistematico degli indicatori e le relative misure adottate (ad es. modifica dei parametri).

 Esiti, risultati degli indicatori rilevati, misure previste o effettuate per il miglioramento del benessere degli animali

3.8 Trasporto animali

Se l'allevatore trasporta i propri animali con veicoli propri (o noleggiati a tale scopo), questi è tenuto a rispettare le seguenti disposizioni, indipendentemente dal fatto che si tratti di trasporti all'interno dell'azienda, ad altre aziende o ad es. a macelli.

3.8.1 Requisiti per il trasporto di animali propri con veicoli propri

Bisogna provvedere affinché il benessere degli animali non venga pregiudicato durante l'intera fase di carico e trasporto (fino a quando viene scaricato l'ultimo animale).

Tutti i mezzi di trasporto devono essere guidati in modo adeguato e prudente al fine di ridurre al minimo il rischio di lesioni.

Nel caso in cui si ammalino o subiscano lesioni durante il trasporto, gli animali vanno separati dagli altri ed eventualmente visitati e trattati quanto prima da un veterinario e, se necessario, sottoposti a macellazione d'emergenza o abbattimento d'emergenza in modo da non causare loro sofferenze inutili.

Si consiglia di trasportare gli animali al luogo di destinazione senza ritardi.

Trasporto di pulcini di un giorno

Per i trasporti nazionali di pulcini di un giorno è fatto obbligo al mittente di assicurarsi che

- i pulcini di un giorno giungano dall'allevatore entro 60 ore dalla schiusa
- nell'area in cui si trovano i pulcini durante il trasporto ci sia una temperatura dai 25 ai 30°C.

3.8.2 Requisiti del mezzo di trasporto

I veicoli devono recare attrezzature adeguate per il carico e lo scarico. I veicoli, i contenitori per il trasporto e gli eventuali divisori devono essere in perfette condizioni tecniche ed igieniche. Devono essere costruiti, utilizzati e mantenuti in modo tale da non causare agli animali ferite e sofferenze e da garantire



la loro sicurezza. Devono altresì resistere alle azioni degli animali. Le condizioni dei veicoli, dei contenitori di trasporto e dei divisori devono consentire efficaci e facili operazioni di pulizia e disinfezione.

In caso di trasporto dei contenitori su più livelli, bisogna prendere le precauzioni necessarie per:

- evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore o per limitare tale situazione
- assicurare la stabilità dei contenitori
- assicurare che la ventilazione non sia impedita
- i contenitori superiori ai 50 kg devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamente fissati al mezzo di trasporto su cui sono caricati.

I contenitori vanno assicurati al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio per evitare spostamenti dovuti ai movimenti del mezzo di trasporto

Pareti e tetto

Gli animali devono essere sempre protetti da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse. I contenitori devono essere fatti in modo tale da evitare che gli animali fuggano o cadano fuori ed essere in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti del mezzo di trasporto.

Aerazione

Per il trasporto del pollame si deve assicurare un opportuno e sufficiente apporto di aria fresca per soddisfare pienamente i bisogni degli animali tenendo conto del loro numero e delle condizioni meteorologiche previste per il viaggio. All'interno dei contenitori ci deve essere sufficiente spazio per garantire un'adeguata circolazione dell'aria sopra gli animali. I contenitori devono essere sistemati in modo tale da non impedirne l'aerazione.

Caratteristiche della superficie d'impiantito dei contenitori

I contenitori devono avere una superficie d'impiantito che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci.

Controllo degli animali

I veicoli con contenitori devono consentire l'accesso per il controllo degli animali. Durante il trasporto deve essere disponibile una sorgente di luce (mobile o fissa) sufficiente per l'ispezione degli animali.

Requisiti per i trasporti di oltre 50 km

I veicoli su cui sono trasportati animali per oltre 50 km devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile indicando la presenza di "animali vivi".

3.8.3 [K.O.] Spazio minimo per il trasporto animali

Trasporto in contenitori

È fatto obbligo di garantire almeno le seguenti superfici al suolo (Tab. 2). Per il pollame destinato al macello le densità di carico possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico dei volatili, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

Tab. 2: Densità di carico (senza pulcini di un giorno) per il trasporto in contenitori

Peso vivo pollame [fino a _ kg per capo]	Superficie [cm ² /kg peso vivo]	Altezza minima del contenitore per il trasporto [cm]
1,0	200	23
1,3	190	23



Peso vivo pollame [fino a _ kg per capo]	Superficie [cm ² /kg peso vivo]	Altezza minima del contenitore per il trasporto [cm]
1,6	180	23
2,0	170	23
3,0	160	23
4,0	130	25
5,0	115	25
10,0	105	30
15,0	105	35
30,0	105	40

Tab. 3: Densità di carico per pulcini di un giorno per il trasporto in contenitori

Pulcini di un giorno	Superficie per capo [cm ²]	Numero di animali per contenitore o scomparto del contenitore	
		Minimo	Massimo
Polli	25	10	105
Tacchini	35	8	40

Il rispetto dello spazio minimo (densità di carico) va documentato.

 Documenti di consegna, documentazione della densità di carico

3.8.4 Pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto

È fatto obbligo di pulire e disinfettare i veicoli e l'attrezzatura utilizzata per il trasporto dopo ogni trasporto, tuttavia al più tardi 29 ore dopo l'inizio del trasporto stesso.

È fatto obbligo di pulire e disinfettare i veicoli con cui il pollame è stato portato ai macelli prima che questi lascino gli stabilimenti.

Registro di controllo delle disinfezioni (per trasporti di animali verso i macelli)

- Il conducente di un veicolo per il trasporto animali, quando trasporta pollame verso un macello, deve provvedere, separatamente per ogni veicolo (ovvero per il trattore e il rimorchio), affinché sia tenuto un registro di controllo delle disinfezioni contenente le seguenti informazioni:
- data del trasporto
- specie animale trasportata
- luogo e data delle operazioni di pulizia e disinfezione del veicolo
- nome commerciale del disinfettante utilizzato

 Registro di controllo delle disinfezioni



3.8.5 Documenti di consegna

Per la consegna all'acquirente (allevamento, macello, ecc.) è fatto obbligo di indicare nei documenti di consegna (bolla) i seguenti dati per l'identificazione degli animali e del trasportatore (= allevatore che li consegna):

- numero capi
- specie animale
- regolare identificazione dei gruppi
- codice sede del mittente (quindi dell'allevatore, ad es. numero VVO)

Sia chi manda gli animali sia chi li riceve deve essere in possesso di una copia o di un esemplare del documento di consegna.

 Documenti di consegna

3.8.6 **[K.O.]** Intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e periodi di viaggio e di riposo (per trasporti sopra i 50 km)

Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere l'opportunità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie ed età, a intervalli appropriati. Ove non altrimenti precisato (v. sotto), il pollame deve essere nutrito almeno ogni 24 ore e abbeverato almeno ogni 12 ore. Il mangime e l'acqua devono essere di buona qualità ed essere presentati agli animali in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione. Occorre prestare debita attenzione alla necessità degli animali di abituarsi alle modalità di nutrizione e abbeveramento.

Per il pollame devono essere disponibili acqua e mangimi appropriati in quantità adeguate, a meno che il viaggio non duri meno di 12 ore, esclusi i tempi di carico e scarico.

Per i pulcini di un giorno devono essere disponibili acqua e mangimi appropriati in quantità adeguate, a meno che il viaggio non duri meno di 24 ore, a condizione che il viaggio sia completato entro 72 ore dalla schiusa.

Documentazione

Il rispetto dei periodi di trasporto e di riposo va documentato.

 RegISTRAZIONI sui periodi di trasporto e di riposo, giornale di viaggio, documentazione relativa alla somministrazione di mangime e acqua agli animali, documenti di consegna

3.8.7 Documenti di trasporto (per trasporti di oltre 50 km)

Nessuno è autorizzato a trasportare animali senza recare sul mezzo di trasporto una documentazione (registro di controllo del trasporto) che specifichi:

- data e ora di partenza
- durata prevista del viaggio
- la loro origine e proprietà
- luogo di partenza
- luogo di destinazione previsto
- descrizione degli animali (ad es. specie animale, genere)

I dati vanno compilati prima dell'inizio del trasporto.

 Documenti di trasporto, dichiarazione di trasporto



3.8.8 [K.O.] Certificato di idoneità dei conducenti/guardiani (per trasporti sopra i 65 km)

Tutti gli autisti e gli accompagnatori che effettuano trasporti per tratte superiori a 65 km devono essere opportunamente addestrati o qualificati e recare un certificato di idoneità.

I veicoli utilizzati per il trasporto su strada del pollame possono essere guidati solo da persone in possesso di un certificato di idoneità; anche le persone che operano sul veicolo come guardiani devono essere in possesso di tale certificato.

È fatto obbligo di recare il certificato di idoneità durante il trasporto. Una copia deve restare in azienda (cfr. **Regolamento (CE) n. 1/2005 sul trasporto degli animali**).

Certificato di idoneità di conducenti/guardiani

I. Finestra regionale

Al fine di evitare la doppia procedura di audit, i partner di sistema QS dei livelli agricoltura e produzione possono far verificare, nel corso dell'audit QS, i requisiti della "Regionalfenster e. V." ("Finestra regionale"). Presupposto a tal fine è la previa registrazione alla "Finestra regionale" attraverso il coordinatore QS. La partecipazione alla Finestra regionale è volontaria e non ha alcuna influenza sulla certificazione QS e sul risultato dell'audit QS. Per maggiori informazioni su Regionalfenster e. V. si veda alla pagina <http://www.regionalfenster.de>.

I. 1 Requisito (rilevante solo per le aziende registratesi alla Finestra regionale attraverso il proprio coordinatore QS)

I. 1.1 Identificazione della merce regionale

Tutto il pollame destinato al macello delle aziende partecipanti deve essere nato e cresciuto in Germania. Detto pollame deve essere stato allevato ininterrottamente nella propria azienda o ininterrottamente nella regione definita per almeno i seguenti periodi di tempo prima della macellazione:

Età del pollame al momento della macellazione	Periodo minimo nella regione
Meno di un mese	Dall'inizio dell'ingrasso
Oltre un mese	Un mese

Deve essere disponibile una dichiarazione del licenziatario della finestra regionale (acquirente della merce) con la regione definita.

Registro di gruppo, bolle, dichiarazione del licenziatario della finestra regionale

I. 1.2 Indicazioni sulle bolle

Sulle bolle delle merci destinate alla consegna all'interno della Finestra regionale vanno riportate la sigla "RF" o la dicitura "Regionalfenster" e la regione definita.

Bolle



II. Modulo aggiuntivo VLOG "Senza OGM"

Il modulo aggiuntivo VLOG è pubblicato separatamente sotto forma di estratto.

4 Definizioni

4.1 Spiegazione dei simboli

I criteri K.O. sono indicati con questo simbolo **[K.O.]**.

I rinvii ad ulteriori documenti validi sono evidenziati **in grassetto**.

 Tale simbolo significa: è necessario produrre un'evidenza scritta. Accanto a questo simbolo sono indicati anche i documenti che possono essere utilizzati come evidenza. È possibile utilizzare tutti i sistemi di controllo e documentazione (anche digitali) già disponibili che dimostrano l'adempimento dei requisiti.

 Tale simbolo significa: quanto ai criteri con questo simbolo, nel documento separato "Spiegazione delle Linee guida Ingrasso polli/Allevamento di riproduttori" figurano aiuti all'interpretazione e suggerimenti datati 01.01.2019. È tuttavia possibile che nel frattempo siano state aggiunte spiegazioni su ulteriori criteri.

I rinvii ad altri capitoli delle presenti Linee guida sono indicati con questo simbolo ⇒.

4.2 Abbreviazioni

K.O.	Knock-out
KJ	Kilojoule
LG	Peso vivo
ppm	parts per million, parti per milione, unità utilizzata per le concentrazioni
VO	Regolamento
VVVO	Viehverkehrsverordnung (Regolamento tedesco relativo alla protezione contro la propagazione delle malattie animali nei casi di spostamento del bestiame)

4.3 Termini e definizioni

- HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
Un sistema che identifica, valuta e controlla i rischi che sono importanti per la sicurezza dei prodotti alimentari. A tal fine sono tenute in conto tutte le singole fasi di un processo produttivo che sono valutate in seguito ad un'analisi basata sui rischi al fine di poter individuare le cause di eventuali difformità qualitative.
- Trasporto
L'intero processo del trasporto dal luogo di spedizione al luogo di destinazione, incluse le operazioni di scarico, collocazione e carico presso stazioni intermedie.
- Prodotti agricoli primari
Ai sensi di QS tutti i prodotti agricoli (ad es. cereali, colza, erba) non lavorati ottenuti da un'azienda agricola, non sottoposti ad operazioni diverse dalla semplice lavorazione esterna. Per semplice lavorazione esterna si intende il diverso grado di frantumazione dei prodotti agricoli (ad es. schiacciatura, macinatura grossa e fine dei chicchi interi), oltre alle operazioni di pulizia, insilatura (ad es. insilato di mais), essiccazione indiretta e pressatura (ad es. balle di fieno). Preparatori agricoli a domicilio
I preparatori a domicilio ai sensi di QS sono le aziende agricole che producono componenti per mangimi (prodotti agricoli primari quali cereali, mais, frutti a guscio, mangimi grossolani di produzione propria e prodotti a base di foraggio fresco, pannello di colza dalla produzione interna di biodiesel) per il proprio fabbisogno interno o acquistano prodotti primari da altri agricoltori o commercianti e producono da soli o in collaborazione con altri agricoltori miscele per il proprio allevamento o utilizzano singolarmente materie prime per mangimi. I mangimi composti non vengono



venduti a terzi. La responsabilità per i componenti utilizzati e per la regolarità della produzione delle miscele di mangimi (ovvero nel rispetto dei requisiti minimi di legge e QS specifici) è dell'agricoltore.

- **Trasporto lungo**
Trasporto che dal momento del movimento del primo capo per la spedizione supera le 8 ore.
- **Gli additivi per l'insilaggio** - autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1831/2003 - sono impiegati per la produzione di prodotti primari; sono incorporati nei mangimi per migliorare la produzione di insilati (ad es. batteri lattici). Sostanzialmente non è necessaria una documentazione ai sensi dei principi HACCP.
- **Trasporto di animali**
Qualsiasi movimento di animali con o su uno o più mezzi di trasporto nonché tutti i processi connessi, incluse le operazioni di carico, scarico, trasbordo e riposo, fino alla conclusione delle operazioni di scarico degli animali nel luogo di destinazione.
- **Animali QS**
Per animali QS si intendono gli animali prodotti e distribuiti in un'azienda certificata QS in conformità ai requisiti del sistema QS.

Nelle Linee guida "**Regolamento generale**" (Allegato 5.1 delle Linee guida Regolamento generale) è contenuto un elenco dei termini e delle definizioni generali.

5 Ulteriori documenti validi

Documenti QS (si veda www.q-s.de)

- Linee guida "Regolamento generale"
- Foglio degli eventi
- Linee guida Monitoraggio dei mangimi
- Linee guida Monitoraggio e programma di riduzione salmonella per la produzione di carni di pollame
- Linee guida Monitoraggio antibiotici per allevamenti di pollame
- Linee guida Certificazione
- Linee guida Coordinatore azienda agricola/produzione
- Elenco dei coordinatori autorizzati per gli animali/per il trasporto animali
- Allegato 10.4 Elenco dei prodotti esclusi (Linee guida Mangimi)

Leggi, regolamenti e altre normative vigenti

Diritto comunitario

- Regolamento (CE) n. 178/2002 - Regolamento di base sulla sicurezza alimentare
- Regolamenti (CE) n. 852, 853, 854/2004 - Pacchetto igiene CE
- Regolamento (CE) n. 1831/2003 - Regolamento sull'igiene dei mangimi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 riguardante l'indicazione del paese di origine delle carni di animali della specie suina e volatili
- Lista positiva delle materie prime per mangimi
- Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento
- Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97
- Regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni
- Regolamento (CE) n. 2160/2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti
- Regolamento (UE) n. 1190/2012 sull'obiettivo dell'Unione di riduzione della Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium nei gruppi di tacchini come previsto dal Regolamento (CE) n. 2160/2003
- Regolamento (CE) n. 617/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili di cortile
- Direttiva 2009/158/CE del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova



Diritto tedesco

- Legge sui medicinali (Arzneimittelgesetz)
- DIN 18910-1 (2004) Thermal insulation for closed livestock buildings - Thermal insulation and ventilation forced - Part 1: Principles for planning and design for closed ventilated livestock buildings
- Regolamento sull'utilizzo di concimi chimici, materie ausiliarie per il terreno, substrati per la coltivazione e sostanze ausiliarie per le piante in base ai principi delle buone pratiche di concimazione (Düngeverordnung - DüV)
- Legge tedesca di attuazione dei Regolamenti dell'Unione Europa nell'ambito della genetica e sull'etichettatura degli alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche (EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz - EGGentDurchfG)
- Regolamento tedesco sui fanghi di depurazione (Klärschlammverordnung - AbfKlärV)
- Regolamento tedesco sull'obbligo di documentazione dei medicinali da parte degli allevatori (Tierhalter-Arzneimittel-Nachweisverordnung - TierhArzmNachwV)
- Regolamento tedesco sui vaccini animali (Tierimpfstoff-Verordnung): regolamento tedesco sui sieri, vaccini e antigeni ai sensi della legge tedesca sulle epidemie animali (Tierseuchengesetz)
- Legge sulla protezione degli animali (Tierschutzgesetz - TierSchG)
- Regolamento tedesco sulla protezione degli animali durante il trasporto (Tierschutztransportverordnung - TierSchTrV)
- Regolamento tedesco sulla protezione degli animali da allevamento e altri animali allevati per la produzione dei loro prodotti durante l'allevamento (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung - TierSchNutzTV)
- Regolamento tedesco relativo alla protezione contro la propagazione delle malattie animali nei casi di spostamento del bestiame (Viehverkehrsverordnung - VVVO)
- Valori di riferimento federali per un accordo volontario sull'allevamento di tacchini da ingrasso (Bundeseinheitliche Eckwerte für eine freiwillige Vereinbarung zur Haltung von Mastputen - valido in Germania)

6 Allegati

6.1 Catalogo QS dei principi attivi per il pollame

Il catalogo QS dei principi attivi per il pollame è pubblicato sotto forma di estratto.



Qualitätssicherung. **Vom Landwirt bis zur Ladentheke.**



QS Fachgesellschaft Geflügel GmbH

Amministratore: Dr. H.-J. Nienhoff

Schedestrasse 1-3
D-53113 Bonn

Tel +49 228 35068-0
Fax +49 228 35068-10

info@q-s.de
www.q-s.de

Foto: QS